

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Lussemburgo fuori dalle black list italiane**

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Lo scorso 16 dicembre il ministro Padoan ha firmato un decreto con il quale sono state **espunte** dalla **black list** italiana di cui al D.M. 21.11.2001 le **holding del 29 lussemborghesi**.

Si tratta di un provvedimento che comporta una serie di **conseguenze di notevole rilievo** che incide sugli adempimenti che i contribuenti italiani dovranno porre in essere in futuro. La genesi dell'intervento discende dal fatto che le holding del 29 rappresentano **un istituto societario abrogato** dalla legge lussemborghese del 22.12.2006, e tale regime ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31.12.2010.

Ricordiamo che le holding del 29 erano della società che potevano svolgere **l'attività di holding** o di sfruttamento di **beni immateriali** senza pagamento di alcuna imposta sui redditi. Le stesse risultavano spesso collocate al vertice di alcune catene societarie dove i **soci non erano palesati**. Si tratta, tuttavia, di strutture antiquate appartenenti al passato, difficilmente in linea con la **disciplina antiriciclaggio** italiana che impone l'individuazione dei titolari effettivi.

La modifica, apparentemente, si pone come meramente formale, in quanto si limita a prendere atto del fatto che le holding del 29 **non** esistono più e quindi il reddito delle stesse non può essere tassato per **trasparenza in capo ai soci italiani** ai sensi dell'art. 167 e 168 del Tuir.

Le conseguenze sono tuttavia rilevanti in materia di **comunicazioni** delle **operazioni black list** e per gli adempimenti del **monitoraggio fiscale** da parte delle persone fisiche e degli altri soggetti tenuti all'adempimento (ad esempio i trust residenti assimilati ad enti non commerciali).

Per quanto concerne il primo aspetto, è appena il caso di ricordare che è necessario **indicare** le **operazioni** attive e passive poste in essere con **soggetti** collocati nei **paradisi fiscali** individuati dall'unione delle liste contenute nei decreti 04.05.1999 e 21.11.2001. La C.M n. 53/E/2010 ebbe modo di precisare che il **Lussemburgo**, pur essendo incluso solamente nel decreto del 21.11.2001, e solamente per le holding del 29, è **considerato paradisiaco** per il semplice fatto di essere menzionato.

Ciò comportava un adempimento che presentava anche profili di **incompatibilità col diritto comunitario**, particolarmente gravoso, o quanto meno fastidioso, per i soggetti che acquisivano o vendevano beni o servizi con il Granducato.

Le conseguenze di maggiore interesse, tuttavia, riguardano il **quadro RW** perché l'analogia

unione delle liste del 04.05.1999 del 21.11.2001 viene valutata altresì per individuare i paesi esteri che determinano un **inasprimento delle sanzioni** qualora il contribuente ometta di dichiarare gli investimenti in tali paesi. Si tratta in particolare delle seguenti misure:

- **raddoppio della sanzione ordinaria** che dal 3/15% al 6/30% (art. 5 comma 2 del D.L. n. 167/1990);
- **presunzione** di costituzione di **reddito imponibile** degli investimenti non dichiarati in tali paesi (art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2009);
- **raddoppio delle sanzioni per infedele od omessa dichiarazione** nelle ipotesi di cui al punto precedente (sempre art. 12, comma 2);
- **raddoppio del periodo di accertamento**; ciò vale anche per la presunzione di reddito (art. 12, comma 2-bis);
- **raddoppio del periodo di accertamento** anche per l'omessa compilazione del **quadro RW** (art. 12, comma 2-ter).

In relazione al **raddoppio delle sanzioni**, la [C.M. n. 38/E/2013](#) ebbe modo di chiarire, in perfetta linea con l'indicazione della [C.M. n. 53/E/2010](#), che il **Lussemburgo**, per il semplice fatto di essere stato menzionato in una di queste liste, e precisamente in quella del 21.11.2001, doveva essere necessariamente considerato un **paese paradisiaco**.

Sotto questo profilo si creava una **sperequazione anomala** in materia; infatti, il Lussemburgo era considerato **black list** ai fini delle **sanzioni**, ma **non** era considerato **paradisiaco** ai fini dell'applicazione del **look through**. Come noto, per i paesi “**non collaborativi**”, e tra questi **non** rientra il **Lussemburgo**, si applica un approccio “*look through*” finalizzato all'evidenziazione, nel Modulo RW, del **valore degli investimenti** detenuti dalla società estera in luogo del valore della partecipazione.

Sulla questione si innestano, inoltre, due ulteriori considerazioni. Da un lato **l'innalzamento della soglia** di esenzione relativa al monitoraggio fiscale, che passa **da 10 mila a 15 mila** euro con effetto dal 1° gennaio 2015 ad opera dell'art. 2 comma 1 della L. n. 186/2014, che ha modificato l'art. 4 comma 3, del D.L. n. 167/1990. Si ricorda che la soglia opera esclusivamente per i **depositi ed i conti correnti**.

Inoltre, è interessante ricordare la recentissima sentenza della **Cass. n. 26848 del 18.12.2014** divulgata dalla stampa specializzata, secondo cui le **violazioni** relative al modulo RW si devono considerare **collegate al tributo** e quindi per le medesime dovrebbe trovare applicazione il **termine ordinario di decadenza**.

I giudici sostengono che la presunzione di **fruttuosità delle somme** e degli altri strumenti finanziari trasferiti o costituiti all'estero e, quindi, di **redditività fiscale** degli stessi, determini il collegamento funzionale tra la sanzione irrogata per le violazioni da RW e l'imponibilità dei redditi presuntivamente tratti da queste disponibilità. La conseguenza è che, mentre secondo l'art. 20 del D. Lgs. 472/97 le **sanzioni per infedele compilazione** del modulo RW presentato il 30.09.2010 (per il **2009**) devono essere irrogate entro il **31.12.2015**, secondo i principi della

**sentenza** la decadenza del periodo di accertamento deve essere anticipata al **31.12.2014**.